

Rep. n.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E L'ATS "C.RE.AR.RE CAMPANIA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "CENTRO DI RESIDENZA" – TRIENNIO 2025/2027

Convenzione

TRA

1. la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona della dott.ssa Rosanna Romano, nella qualità di Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, giusto DPGR n. 71 del 27.06.2025

E

2. il raggruppamento Ats C.Re.Ar.Re Campania, di seguito denominata Ats, nella persona del sig.re. Raffaele Serao, nella qualità di legale rappresentante del capofila Società Teatri Associati di Napoli s.r.l." – P.IVA 07896351215

PREMESSO:

- che il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 Luglio 2017 (recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163), all'art. 43 "Residenze" stabilisce che il Ministero possa prevedere, nell'ambito delle risorse del FUS, la realizzazione di interventi volti a favorire l'insediamento, lo sviluppo e la promozione di residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda sulla base di una programmazione triennale
- con D.G.R. n. 476 del 17.07.2025 per il triennio 2025/2027 ha aderito al progetto interregionale, approvando l'Accordo di programma definito dalla conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 18.12.2024, ai sensi dell'art 1, comma 3 dell'intesa Stato – Regioni del 18 dicembre 2024, in attuazione dell'art. 43 del D.M. 27 Luglio 2017, ed ha disposto l'avvio nell'anno 2025 del "Centro di residenza", in coerenza con i tempi di attuazione della legge regionale in materia di spettacolo dal vivo (L.R. n. 6/2007);
- che con lo stesso provvedimento la Giunta regionale della Campania ha deliberato di destinare all'attuazione dell'Accordo per l'annualità 2025, per la realizzazione di un Centro di Residenza, la somma di € 100.000,00 (centomila/00), a valere, in quota parte, sulle risorse assegnate ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, lettera b), per le Residenze Multidisciplinari e dell'art. 6, comma 5, Interventi Speciali della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6, quale cofinanziamento regionale, sulla somma complessiva di Euro 234.000,00
- che nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell'esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 7 dell'articolo 2 dell'Intesa.
- che in data 01.09.2025 è stato firmato tra il MiC – Direzione Generale Spettacolo, nella persona del dott. Antonio Parente, e la Regione Campania – nella persona del Presidente

dott. Vincenzo De Luca, l'accordo di programma interregionale, approvato in attuazione dell'art. 43 del D.M. 27 Luglio 2017 per la gestione del progetto “**Centro di Residenza**”;

- che con d.d. n. 61 del 15.10.2025 è stato individuato quale Centro di Residenza, per il triennio 2025/2027 il costituendo raggruppamento **Ats C.Re.Ar.Re Campania**, composto da TAN – Teatri Associati di Napoli s.r.l., C.O.S. – Consorzio Operatori dello Spettacolo, Mutamenti Soc. Coop. e Associazione Culturale Borderline
- che nell'Atto Costitutivo dell'**Ats C.Re.Ar.Re Campania** è stato indicato come soggetto Capogruppo – Mandatario la Società “Teatri Associati di Napoli s.r.l.”, alla quale viene conferito apposito mandato speciale con rappresentanza, affinché assuma la figura di e la funzione di capo-fila dell'Associazione Temporanea di Scopo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto unito al Progetto, col relativo piano economico e l'atto costitutivo dell'**Ats C.Re.Ar.Re Campania**.

Tale documentazione è conservata presso la D.G. 12 “Politiche Culturali e Turismo”.

Art. 2 - Oggetto e durata della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione e l'Ats, per la realizzazione del Progetto “Centro di Residenza” – Triennio 2022/2024, progetto cofinanziato con il MiC/DGS.

La presente Convenzione ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra la Regione e l'Ats.

Art. 3 – Risorse

Per l'anno 2025 lo stanziamento è di € 234.000,00 (duecentotrentaquattromila/00 euro) così suddiviso:

- € 134.000,00 (centomila/00 euro) quale cofinanziamento quota MiBact
- € 100.000,00 (centomila/00 euro) quale cofinanziamento quota Regione.

Per ciascuno degli anni successivi, 2026 e 2027, le Regioni aderenti all'intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.

Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà fino al massimo del deficit esposto nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo da parte della Regione. Tale deficit non potrà superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.

Art. 4 – Impegni delle parti

L'ATS si impegna al rispetto dei requisiti minimi, di cui alle linee guida allegate allo schema di Accordo sottoscritto con il MiC, dichiarati in fase di adesione all'Avviso pubblico,

Si impegna, altresì,

- a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio, per ciascuno degli anni successivi (2026 e 2027), l'indicazione dei contenuti del progetto di massima relativa all'annualità di riferimento;
- a trasmettere entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria
 - o una relazione delle attività realizzate
 - o il bilancio consuntivo

Con la stipula della presente convenzione l'ATS, si impegna a garantire che i componenti del raggruppamento

- ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 non abbiano concluso, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, nessun contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione regionale, (Misura 8.1.8 del PTPCT – Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – NORMA PANTOUFLAGE).

L'ATS si obbliga altresì:

- all' esecuzione dell'intervento conformemente al progetto presentato e approvato dalla Regione;
- al rispetto delle norme in materia ambientale, sociale, sicurezza e lavoro, di pari opportunità;
- alla corretta rendicontazione dei costi e all'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento;
- all'utilizzo di un sistema di contabilità che consenta la tracciabilità dei flussi finanziari;
- alla corretta archiviazione e conservazione della documentazione relativa all'operazione per un periodo di almeno cinque anni
- a consentire che l'Ente regioni effettui ispezioni, controlli e verifiche documentali in loco

La violazione di tali obblighi costituisce motivo di grave inadempienza del beneficiario e sono causa di risoluzione della presente convenzione

La REGIONE si impegna, anche sulla base dell'accordo stipulato con la DGS – MiC, a erogare le risorse stanziare nei termini e con le modalità previste dal successivo articolo

Art. 5 – Rendicontazione e liquidazione

La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili alla realizzazione del Progetto "Centro di Residenza", sostenute dal soggetto attuatore, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale della manifestazione.

Il contributo verrà liquidato in più soluzioni, a titolo di anticipazioni e di saldo, a parziale copertura del deficit rappresentato nel bilancio, che non potrà superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto

L'erogazione del cofinanziamento del MiC/DGS alla Regione è disposta, mediante ordinativi di pagamento e accreditamento sul conto di Tesoreria della Regione, secondo i seguenti termini e modalità:

- a) anticipazione non superiore all'80 per cento della quota di cofinanziamento della MiC/DGS, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione e la relativa documentazione (progetto e bilancio preventivo);
- b) saldo a conclusione del progetto, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione e la relativa documentazione (sintesi sulle attività svolte e bilancio consuntivo);

L'erogazione della quota di cofinanziamento Regione è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

- a) anticipazione non superiore al 50 per cento della quota di cofinanziamento della Regione, che potrà essere richiesta alla sottoscrizione della presente convenzione;
- b) richiesta di ulteriore acconto, pari al 30 cento della quota di cofinanziamento della Regione entro il 30 ottobre, previa giustificazione delle spese, fino a quel momento, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili.

Il saldo finale, della quota di cofinanziamento della Regione, sarà erogato successivamente alla trasmissione del rendiconto economico e finanziario dei costi sostenuti, da effettuarsi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria ed una documentazione comprendente:

- una relazione dettagliata delle attività realizzate;
- materiali illustrativi e rassegna-stampa;
- bilancio consuntivo;
- documentazione di spesa e relative quietanze.

I bilanci preventivi e consuntivi dovranno riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto ed evidenziare il relativo deficit.

In relazione al cofinanziamento i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento. Eccezionalmente per il solo anno 2025, le attività potranno essere concluse al massimo entro il primo trimestre 2026 e i costi a rendiconto dovranno essere riferiti ad attività realizzate entro detto termine

Art. 6 – Riduzioni e Revoche

L'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso dall'ATS alla Regione presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.

Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso dall'ATS alla Regione presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.

La liquidazione del saldo sarà sospesa in presenza di una documentazione consuntiva non conforme a quanto previsto dall'Intesa sancita il 23.12.2024 Rep. N. 7980/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, dall'Accordo interregionale siglato in data 01.09.2025 tra il MiC – Direzione Generale Spettacolo, e la Regione Campania e dalle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.

Art. 7 – Evidenza del contributo

L'ATS è tenuta, in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, a riportare il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale www.residenzeartistiche.it, del MIC/DGS insieme a quello della Regione, completi di lettering

Art. 8 - Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2027, e sarà efficace fino al completamento degli obblighi di rendicontazione.

Art.9 - Clausola di salvaguardia

L'erogazione delle risorse sopra indicate è subordinata allo stanziamento che il MiBact-DGS e la Regione Campania si impegnano a prevedere sui rispettivi bilanci d'esercizio.

Art. 10 - Modifiche

Le parti concordano che qualsiasi variazione che modifichi sostanzialmente i contenuti della presente convenzione, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle parti stesse. Le parti dichiarano di aver preso attenta visione delle clausole di questa convenzione, nessuna esclusa, che approvano e si impegnano a rispettare e a far rispettare.

Articolo 11 - Tutela della privacy

Il Beneficiario si impegna ad osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati e di tutela della riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 12 Risoluzione delle controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.

In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente

Articolo 13 - Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative alla presente Convenzione, anche se sopravvenute successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, compresa la sua registrazione, restano a esclusivo carico del beneficiario

Art. 14 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Campania

D.G. per le Politiche Culturali e il Turismo
Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosanna Romano
(firmato digitalmente).

Teatri Associati di Napoli s.r.l.

Capofila mandatario ATS
Il legale Rappresentante
Raffaele Serao
(firmato digitalmente)